

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA PIACENZA 11

Numero REA: BI - 180864

Codice fiscale: 02376490716

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 32.346 DELLA RACCOLTA

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A - Impresa Sociale"

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione – Denominazione.

È costituita, ai sensi della normativa vigente, la società cooperativa denominata: "COOPERATIVA SOCIALE VOLARE A – Impresa Sociale" siglabile anche con "VOLARE A s.c.s.i.s.".

Art. 2 – Sede e Durata.

La Cooperativa ha sede in Biella (BI) e, con delibera degli organi competenti può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

Art. 3 – Norme applicabili.

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre n. 381 del 1991 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera;
- 2) per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
- 3) le disposizioni del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale.

Art. 4 – Requisiti mutualistici.

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente di diritto (art. 111-septies disp. att. c.c.)

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, c.c., è espressamente vietato alla Cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve tra i soci operatori;
- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai Soci Operatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Art. 5 – Scopo mutualistico.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonché di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa si propone il perseguimento dello scopo sociale attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi di cui alla lettera a), art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni e integrazioni. Le attività verranno orientate in via prioritaria, ma non esclusiva alla prevenzione e alla risposta dei bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori.

La Cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri Soci lavoratori tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale i Soci che prestano la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa come disposto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 e successive modificazioni instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste e consentite dalla legge.

Le regole e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci saranno disciplinate da apposito Regolamento Interno, che predisposto dall'Organo Amministrativo, sarà approvato dai Soci ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 6 – Oggetto Sociale.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività di seguito elencate.

In particolare, la cooperativa si propone la gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto di terzi di servizi alla persona, in particolare potrà:

1. effettuare interventi e servizi sociali volti a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (rif. Art. 1, commi 1 e 2, L.328/2000);

2. effettuare interventi e prestazioni sanitarie;

3. svolgere prestazioni socio-sanitarie finalizzate a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata" promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, perseguendo il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurandone i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni (rif. L. 104/1992) e servizi rivolti all'assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità prive di sostegno familiare o nella prospettiva del venire meno del sostegno familiare (rif. L. 112/2016).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività e i servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si potranno espletare mediante:

a) l'assistenza qualificata a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, anche temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale e simili;

b) l'assistenza qualificata a domicilio o presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in caso di degenza in ospedale o in case di cura;

c) la costruzione, organizzazione e gestione, in proprio e per conto di Istituzioni Pubbliche e Private, di strutture e servizi residenziali, semi-residenziali e di inserimento lavorativo, ambienti protetti quali residenze sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e continuativa;

d) la costruzione, organizzazione e gestione, in proprio e per conto di Istituzioni Pubbliche e Private, di ambienti protetti quali asili nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo e interrelazionale;

e) nell'ambito delle politiche e degli interventi di inclusione e accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, l'attuazione di percorsi di accoglienza e integrazione articolati in diverse tipologie di servizi e attività, finalizzate all'obiettivo del nuovo raggiungimento di un'autonomia abitativa, relazionale e lavorativa mediante misure di assistenza e di protezione della persona che partono dalla centralità della persona, dei suoi bisogni e dei suoi diritti;

f) l'offerta di servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

g) l'offerta di servizi di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap;

h) l'organizzazione e gestione di soggiorni per minori e anziani o per altre fasce di età presso centri vacanza e/o residenze;

i) l'organizzazione e gestione di attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza; .

j) la progettazione, programmazione e gestione di interventi di riordino e di costituzione di nuove strutture residenziali e semiresidenziali, predisponendone progetti, piani di fattibilità e analisi dei costi;

k) la progettazione, programmazione e gestione di interventi di riordino e di costituzione di nuovi servizi in campo socio-sanitario anche predisponendo progetti e piani di fattibilità e analisi dei costi;

l) lo svolgimento di attività di ricerca in campo sociosanitario ed educativo;

m) la progettazione, programmazione e gestione di attività, e servizi residenziali e non residenziali finalizzati alla liberazione dalla droga, dall'alcool e da ogni dipendenza, alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo nell'ambito della lotta alle tossicodipendenze e in generale a tutte le dipendenze patologiche;

n) la progettazione, programmazione e gestione di attività, servizi residenziali e non residenziali finalizzati alla liberazione di minori e adulti vittime delle moderne forme di schiavitù e tratta internazionale;

4. svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, che si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

5. svolgere attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

6. svolgere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, art. 2, D.Lgs. 112/2017:

a. lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b. persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

7. nell'ambito della programmazione sociale di zona di competenza delle Amministrazioni Pubbliche, farsi parte attiva nella promozione del coinvolgimento attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento finalizzate all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili al fine di realizzare in partenariato con le medesime Amministrazioni Pubbliche specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

8. promuovere e sostenere imprese sociali che abbiano come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, intervenendo anche operativamente nello start up di impresa o di attività o nella gestione dell'impresa stessa;

9. accedere a finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può stipulare convenzioni con Società o Enti. Può altresì acquistare, cedere e affittare immobili, attrezzature e impianti, nonché utilizzare le risorse di lavoro e professionali di terzi, per la conduzione delle sue attività.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c..

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata a integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III - SOCI

Art. 7 – Numero e requisiti.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8 – Categorie di soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a una delle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie

capacità professionali, in rapporto al stato di attività e al volume di lavoro disponibile;

b) soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della legge n. 381/91, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

c) soci speciali di cui all'art. 9;

d) soci persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 381/91 il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali;

e) soci sovventori come definiti al successivo art. 20;

Art. 9 – Soci Speciali.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari, comunque nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c..

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Art. 10 - Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda della Persona Fisica dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'indicazione della tipologia di socio rispetto alla quale chiede l'ammissione;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

La domanda di ammissione delle Persone Giuridiche, Società, Associazioni o Enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda di adesione.

In allegato dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Sindaco unico – se nominato - nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta, stabilendo le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa ai soci speciali - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 – Versamento quota sociale.

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione, il cui importo potrà oscillare da un minimo di € 25,00 al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre alla quota di capitale sociale, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità e i tempi stabiliti nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Art. 12 – Diritti e doveri.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tali diritti non spettano ai soci in mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:

- la quota sociale, in una unica soluzione o ratealmente;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) a osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri Organi Sociali;

c) a partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio. Essi metteranno a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 13 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- 1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- 2) se il Socio è persona giuridica: per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 14 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi mutualistici;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può far ricorso al tentativo di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 – Esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- d) non adempia, senza giustificato motivo, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;
- e) venga a trovarsi, senza la prevista autorizzazione, in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 del presente statuto, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- i) subisca, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al tentativo di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 – Liquidazione.

I Soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 – Morte del socio.

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto possono richiedere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello che tra loro li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro sei mesi dalla data di decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, c.c..

Art. 18 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti o esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

TITOLO IV – STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 – Strumenti Finanziari.

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies d.a.t. c.c..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Art. 20 – Soci Sovventori.

La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge relative ai Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori. A fronte dei conferimenti dei Soci Sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai Soci Sovventori, e alla disciplina della circolazione delle relative azioni, e in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai Soci Finanziatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 21 – Patrimonio sociale.

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 19;
- c) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 20 del presente statuto
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote o azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita con decisione dei Soci e/o prevista per legge o per Statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 – Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Entro successivi sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, il Socio può attivare le procedure di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Art. 23 – Esercizio sociale – bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede

alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, presenterà il bilancio con una relazione in cui saranno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità col carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o nota integrativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) a eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione delle azioni di Socio Sovventore;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura perdite di esercizio.

Art. 24– Ristorni.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, e dopo gli accantonamenti obbligatori, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici

ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra, operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il monte ore lavorate;
- b) l'inquadramento professionale.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- mediante emissione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 – Organi Sociali.

Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) L'organo di controllo o revisore legale.

Art. 26 - Assemblea.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017
- 3) la nomina, la revoca e la determinazione del numero degli Amministratori e gli eventuali compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017;

- 4) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dell'Organo di Controllo e la determinazione del relativo compenso nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017;
- 5) la nomina, ove necessario, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. e la determinazione del relativo compenso nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017;
- 6) la delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione; in occasione della prima convocazione di pronuncia assembleare successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 7) le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;
- 9) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 11) l'emissione delle azioni di sovvenzione;
- 12) la delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.. In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 7, 10 - salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege - e 11 devono essere verbalizzate da notaio.

Art. 27 – Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione (fissata in un giorno diverso da quello della prima), mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci).

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativo e di Controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 28 – Costituzione e quorum deliberativi.

L'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati, tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, delibera a maggioranza assoluta dei voti, a eccezione dei casi previsti dai punti 7, 9 e 10 del precedente articolo 26 è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 29 - Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30- Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati messi in mora dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci oltre se stesso. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 32 – Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Cooperativa. E' composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero preciso.

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi, e scade con la presentazione del terzo bilancio.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c..

Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 112/2017.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando vi intervenga la totalità degli Amministratori in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni dell'organo amministrativo si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2475, comma 4, c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante partecipazione in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, con una formale deliberazione in cui sono evidenziati contenuto, termini, modalità e limiti della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Inoltre, il consiglio di amministrazione deve deliberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della decisione siano il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuata dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe di cui sopra in qualsiasi momento.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9,

comma 2 del decreto legislativo 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione decade al termine del mandato triennale conferito dall'Assemblea. Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha votato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a integrare detto Organo; i Consiglieri così nominati vengono sottoposti alla ratifica della prima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, ciascun Socio può attivare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, e tenuto conto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 33 - Il Presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente ovvero, in sua assenza, al Consigliere Anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla data di prima nomina e, a parità di nomina, dall'età.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e per conto della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 34 - Competenze.

Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione della Cooperativa. In particolare compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- b) la formalizzazione e la responsabilità degli atti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci;

- c) la rappresentanza della Cooperativa e la responsabilità unica di fronte ai terzi e in giudizio, nonché per quanto attiene gli obblighi di legge in materia previdenziale, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, della riservatezza dei dati e altri obblighi similari; in ogni caso le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- e) assumere, in caso di urgenza, tutte le decisioni che ritiene necessarie, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- f) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la nomina di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione;
- h) il conferimento di Procure Speciali per singoli atti o categorie di atti, sempre in piena osservanza delle norme di legge che regolano la materia e della delega del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

L'eventuale compenso del Presidente è deliberato dall'assemblea nel rispetto

Art. 35 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

L'Organo di Controllo, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto da un Sindaco Unico, nominato tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. Deve altresì essere nominato un Sindaco Supplente il quale sostituirà il Sindaco Effettivo in tutti i casi in cui quest'ultimo cessa dal mandato. Il Sindaco Supplente che abbia a sostituire il Sindaco Effettivo rimarrà in carica fino alla data in cui sarebbe cessato il Sindaco Effettivo sostituito.

Il Sindaco Unico resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Il Sindaco Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c..

Se nominato, il Sindaco Unico esercita il controllo legale dei conti sulla Cooperativa, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento anticipato.

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti.

Per disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la Cooperativa e i Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c..

Art. 39 - Clausola di conciliazione e arbitrale.

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Biella, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D. Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Biella che provvederà alla nomina degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In originale firmato:

- Elisa CANTONO

- Cristiana MARTINO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI RILASCIATA DALLA DOTTORESSA CRISTIANA MARTINO QUALE COADIUTORE TEMPORANEO DEL NOTAIO MASSIMO GHIRLANDA DI BIELLA, NOMINATA CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BIELLA E IVREA IN DATA 10 GENNAIO 2019.

BIELLA, 3 LUGLIO 2019

24 di 24